

Ordinanza Ministeriale 18 agosto 2006

Trasferimenti del Personale Tecnico e Amministrativo delle Accademie di belle arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEQUENZA TEMPORALE DEGLI ADEMPIMENTI:

1. Termine ultimo di consegna della domanda di mobilità al Direttore della Istituzione di appartenenza 19 settembre 2006
2. Termine per la comunicazione agli interessati del punteggio attribuito 26 settembre 2006
3. Rinuncia, reclami, rettifiche 2 ottobre 2006
4. Pubblicazione punteggi definitivi 6 ottobre 2006
5. Pubblicazione dei trasferimenti 12 ottobre 2006
6. Comunicazione dei posti disponibili per le utilizzazioni temporanee 17 ottobre 2006
7. Termine utile per la presentazione della domanda di utilizzazione temporanea 23 ottobre 2006
8. Pubblicazione utilizzazioni effettuate 31 ottobre 2006

VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche;

VISTA la Legge 14.1.1994, n. 20;

VISTO il Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297 e successive modifiche;

VISTA la Legge 5.2.1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 21.12.1999, n. 508 relativa alla riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il T.U. 28.12.2000, n. 445 delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il contratto collettivo nazionale decentrato, sottoscritto il 31 maggio 2002, per l'a.a. 2002/2003;

VISTO l'accordo decentrato nazionale sottoscritto il 12.7.2005, relativo alla mobilità del personale tecnico e amministrativo per l'a.a. 2005/06;

CONSIDERATO non è stato sottoscritto un nuovo accordo per la mobilità del suddetto personale per l'a.a. 2006-07;

CONSIDERATO che fino alla sottoscrizione di nuovi contratti e accordi collettivi le norme pattizie precedentemente vigenti continuano a produrre effetti

ORDINA

- ART. 1 -

CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA DELL'ORDINANZA E DURATA

1. La presente Ordinanza disciplina la mobilità del personale tecnico e amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dei Conservatori di musica, delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica e degli Istituti Superiori per le industrie Artistiche per l'anno accademico 2006/2007.
2. Le norme contenute nella presente Ordinanza Ministeriale disciplinano i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni del Contratto Collettivo Decentrato Nazionale concernente la mobilità del suddetto personale, siglato il 31 maggio 2002, e dell'accordo decentrato nazionale sottoscritto il 12 luglio 2005.

- ART. 2 -

PUBBLICAZIONE

1. La presente Ordinanza Ministeriale viene pubblicata all'Albo del Ministero ed in quello delle singole Istituzioni nonché sul sito internet www.miur.it.

- ART. 3 -

COMPETENZA A DISPORRE I TRASFERIMENTI

1. I trasferimenti del personale di cui all'art. 1 comma 1 della presente Ordinanza Ministeriale sono disposti dal Direttore Generale dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica.

- ART. 4 -

DOMANDA DI TRASFERIMENTO

1. Può essere presentata una sola domanda di trasferimento.
2. Le domande devono essere redatte secondo il modello Y2 – Allegato C2 - dal personale tecnico e amministrativo, seguendo le relative istruzioni, e presentate direttamente all'Istituto in cui l'interessato presta servizio o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine perentorio del 19 settembre 2006. In questo ultimo caso, al fine di assicurare la tempestività della procedura, l'interessato è tenuto a far pervenire copia della domanda, entro il medesimo termine, anche via fax. Le Istituzioni rilasciano ricevuta delle domande presentate a mano.
3. Il personale trasferito d'ufficio per incompatibilità ai sensi dell'art. 467 del D.Lgs n. 297/94 non può chiedere di tornare nella sede di provenienza, a meno che non siano cessate le cause di incompatibilità.
4. Le domande prodotte oltre i termini stabiliti ovvero in forma diversa da quella stabilita dagli appositi moduli non saranno prese in considerazione.

- ART. 5 -

SEZIONI STACCATE

1. Le sezioni staccate vanno considerate, ai fini dei trasferimenti, come Istituzioni autonome.

- ART. 6 -

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE

1. Le preferenze debbono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda e possono essere espresse per tutte le Accademie, i Conservatori e loro sezioni staccate e

gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.

2. Le preferenze devono essere espresse indicando la denominazione delle sedi così come riportata negli elenchi ufficiali, pubblicizzati e comunque disponibili presso le Istituzioni.

3. Qualsiasi richiesta formulata in contrasto con le modalità indicate nel presente articolo è nulla.

- ART. 7 -

RINUNCIA, REVOCA E RETTIFICHE ALLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

1. L'eventuale rinuncia alla domanda di trasferimento deve essere presentata, entro il termine perentorio del 2 ottobre 2006, alla stessa Istituzione cui è stata consegnata o spedita la domanda di trasferimento.

2. Non è ammessa la revoca del trasferimento se non per gravi motivi sopravvenuti, debitamente comprovati e a condizione che sia rimasto vacante il posto di provenienza. La disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti effettuati.

- ART. 8 -

DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La valutazione dei titoli di servizio e delle esigenze di famiglia, effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta nei termini dagli interessati unitamente alla domanda, avviene in conformità alla Tabella di valutazione allegata al Contratto Collettivo Decentrato Nazionale, siglato il 31 maggio 2002. (1).

2. Tale documentazione deve essere presentata in carta semplice. Non è ammesso fare riferimento a documentazione prodotta in altra occasione.

3. Lo stato dei figli portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale, tossicodipendenti, ovvero, del figlio maggiorenne, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado totalmente e permanentemente inabili al lavoro, deve essere documentato con certificazione originale della A.S.L. e delle preesistenti commissioni sanitarie provinciali o in copia autenticata.

Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado deve essere documentato con certificato rilasciato dall'Istituto di cura.

Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella Provincia ove ha sede l'Istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da Ente Pubblico Ospedaliero o dalla Azienda Sanitaria Locale o dall'Ufficiale Sanitario o da un Medico Militare.

L'interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta secondo le modalità indicate nei seguenti commi, che il figlio, il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado può essere assistito soltanto nella provincia nel cui ambito si trovano l'Istituto di cura e l'Istituzione richiesta per trasferimento. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui esso avviene (artt. 114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).

L'interessato dovrà comprovare con dichiarazione personale, redatta secondo le modalità indicate nei seguenti commi, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nella Provincia richiesta per trasferimento, in quanto nella Provincia di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale Provincia il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, del citato D.P.R. n. 309/1990.

4. In mancanza di dette dichiarazioni, la documentazione esibita non è presa in considerazione.

5. A norma del T.U. 28.12.2000, n. 445 l'interessato può comprovare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli, del coniuge, nonché il rapporto di parentela con le persone con le quali chiede di ricongiungersi (2).

- ART. 9 -

ADEMPIMENTI DEI DIRETTORI DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI

1. Il direttore dell'Istituzione verifica che le domande di trasferimento siano state redatte in conformità agli appositi moduli allegati alla presente Ordinanza Ministeriale e corredate della necessaria documentazione, accertando l'esatta corrispondenza tra la documentazione allegata e quella dichiarata. Dispone, quindi, l'inserimento di tutti i dati sul sito <http://afam.miur.it> nella sezione riservata alle Istituzioni.

2. Il punteggio assegnato e le precedenze riconosciute sono resi pubblici mediante affissione all'Albo dell'Istituzione e sul predetto sito Internet entro la data del 26 settembre 2006, al fine di consentire, entro il termine perentorio del 2 ottobre 2006, la presentazione di motivate richieste di rettifica al Direttore dell'Istituzione. Quest'ultimo, ove ne verifichi la fondatezza, procede alla correzione richiesta immettendo i relativi dati rettificati sul sito Internet. Qualora la richiesta non sia accolta ne dà comunicazione all'interessato.

3. Le domande di trasferimento e la relativa documentazione devono essere trattenute agli atti delle Istituzioni per esigenze di istruttoria in caso di contenzioso e per eventuali richieste ex L. 241/90.

4. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, il Direttore dell'Istituzione, ai sensi dell'art. 24, 4° comma della Legge 241/90, ha facoltà di differire l'accesso ai documenti.

- ART. 10 -

PUBBLICAZIONE DEI MOVIMENTI

1. I trasferimenti disposti sono resi noti, entro la data del 12 ottobre 2006, mediante l'affissione all'Albo delle singole Istituzioni, nonché sul sito Internet <http://afam.miur.it>, del provvedimento contenente l'elenco del personale che ha ottenuto il trasferimento, con l'indicazione a fianco di ciascun nominativo del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze.

- ART. 11 -

DOMANDA DI UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

1. I posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee, per ciascun profilo professionale, sono resi noti il 17 ottobre 2006 sul sito <http://afam.miur.it>.

2. Il personale interessato all'utilizzazione temporanea presenta, entro il 23 ottobre 2006, all'Istituzione presso la quale intende essere utilizzato, indipendentemente dalla disponibilità dei posti inizialmente comunicata, la relativa domanda corredata del curriculum vitae e della documentazione attestante i titoli di studio e professionali.

3. In ciascuna domanda dovrà essere indicato l'ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.

4. L'utilizzazione è disposta, all'esito della procedura di valutazione comparativa prevista dall'art. 4 bis del C.C.N.D., con provvedimento del Direttore.

5. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all'Istituzione di provenienza del personale individuato quale destinatario dell'utilizzazione, al fine di consentire analoga procedura presso tale sede.

6. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il 31 ottobre 2006. I provvedimenti che dispongono le utilizzazioni sono acquisiti al CINECA e comunicati al Ministero, Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica – Ufficio III – Statuti e personale docente e non docente.

**- ART. 12 -
RICORSI**

1. I provvedimenti di trasferimento e di utilizzazione temporanea sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001.
2. L'Amministrazione dispone, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti disposti.

Note

- (1) Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia, si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
- (2) La residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi di legge indicante la decorrenza dell'iscrizione anagrafica.

Roma, 18 agosto 2006

IL MINISTRO
F.to MUSSI

Allegati:

- Allegato C2 - Mod Y2 Domanda di trasferimento per il personale tecnico e amministrativo dei conservatori, delle accademie e degli istituti superiori per le industrie artistiche
- Allegato C5 - Dichiarazione dell'anzianità di servizio del personale tecnico e amministrativo